AXA Assicurazioni S.p.A.

Protezione InMoto

Allegato al preventivo di polizza come da disposizioni ISVAP (Circ. 453/D del 27/09/2001 e Regolamento ISVAP n. 23 del 09/05/2008).

Art. 2.5 - Le rivalse

AXA esercita il diritto di rivalsa, come segue (Art. 144 del C.D.A).

"Rivalsa totale" nei casi di:

a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
c) dolo del conducente;
d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito "ripetere" o "sospeso". Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.

"Rivalsa fino a € 20.000,00" nei casi di:

a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b) veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente;
c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
d) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente, o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
g) applicabilità dell'Art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Esclusivamente per i monopattini elettrici, le lettere delle rivalse del paragrafo precedente *"Rivalsa fino a € 20.000,00" si intendono elevate a € 40.000,00* compresa anche la rivalsa per i monopattini elettrici dichiarati non idonei alla circolazione se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.7 - Le condizioni speciali R.C.A.

Le "condizioni speciali R.C.A." sono contraddistinte da apposite lettere che, se operanti, vengono riportate sulla polizza ed integrano la descrizione del rischio e le condizioni di assicurazione.
Le seguenti condizioni valgono anche per i monopattini elettrici, solo se applicabili.

ntt) NO Terzi Trasportati

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato. Il contraente dichiara di essere a conoscenza che il veicolo assicurato è omologato al trasporto di terzi, ma si avvale della facoltà di **NON** trasportare nessun passeggero, usufruendo pertanto di un'agevolazione tariffaria per la garanzia R.C.A.

z) Formula Guida Esperta

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è condotto da persona di età non inferiore a 26 anni e che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni.

w) Formula Guida Esclusiva

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario del veicolo (sempre che il proprietario sia una persona fisica ed unico intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato).

gl) Formula Guida Libera

Il contraente dichiara che il veicolo può essere condotto da qualsiasi conducente abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

cp) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario o locatario del veicolo assicurato o da un conducente designato, il cui nome cognome e indirizzo sono indicati in polizza.

Le Formule "z) Formula Guida Esperta", "w) Formula Guida Esclusiva" e "cp) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario" sono in ogni caso operanti:

- nel caso in cui alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.
- per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.